



Regolamento di Istituto sulle procedure in caso di sciopero

Redatto in conformità all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (di seguito *Accordo*);
- TENUTO CONTO** che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (di seguito *Protocollo*) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO CONTO** che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il Dirigente Scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il 12.2.2021 prot. n. 1030, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

ADOTTA

il presente Regolamento sulle procedure da seguire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero che è destinato a tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa istituzione scolastica.

Art. 1 Servizi minimi essenziali da garantire nell'istituto in caso di sciopero

I servizi minimi essenziali da garantire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:

- a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami integrativi e di idoneità (art. 2, comma 2, lett. a1 dell'Accordo);
- b. raccolta, allontanamento e smaltimento rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (art. 2, comma 2, lett. b1);
- c. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, comma 2, lett. d1).

I contingenti minimi previsti per i servizi di cui al comma 1 sono quelli definiti nel Protocollo.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, dell'Accordo, con riferimento ai servizi previsti dal comma 1, lettera a):

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali il calendario scolastico delle operazioni di verifica delle attività del primo quadrimestre prevede l'effettuazione degli scrutini intermedi non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di ammissione all'esame di stato non devono differirne la conclusione;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di tutte le altre classi non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità stabiliti dal calendario fissato dalla scuola in data antecedente alla proclamazione dello sciopero non devono differirne la conclusione.

I servizi previsti dal comma 1, lettera b) devono essere assicurati e garantiti dal contingente minimo individuato nelle figure professionali indicate nel Protocollo di Intesa.

I servizi previsti dal comma 1, lettera c), saranno assicurati dal DSGA e, solo in caso di impedimento per eccezionali e comprovate ragioni, dal contingente amministrativo individuato nel Protocollo.

Art. 2 Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero

A seguito della proclamazione dell'azione di sciopero indetto dai sindacati, il Dirigente Scolastico, appena ne ha avuto notizia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'Accordo, invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, l'intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.

Nella suddetta comunicazione il Dirigente Scolastico riporterà integralmente il testo integrale del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo;

L'assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come mancata maturazione della decisione riguardo allo sciopero.

Art. 3 Comunicazione alle famiglie

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo, il Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite sito web e registro elettronico le seguenti informazioni:

- l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero;
- le motivazioni poste a base dell'azione di sciopero;
- la data, la durata e il personale interessato;
- la rappresentatività a livello nazionale;
- le percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;

- le percentuali di adesione registrate nella istituzione scolastica nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.

Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario);

Art. 4 Individuazione dei contingenti minimi

Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi di cui all'art.1, comma 1, il Dirigente Scolastico anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione.

In assenza di disponibilità, il Dirigente Scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il Dirigente Scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 5 Sciopero del Dirigente Scolastico

Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il Dirigente Scolastico che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso e nel contempo comunica che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dal/dai collaboratore/i del Dirigente Scolastico indicati nell'ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.

Nella comunicazione indica l'obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall'art. 3, comma 6, dell'Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

Art. 6 Adempimenti del personale in servizio

Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata.

In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto.

In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero e, solo in caso di necessità, dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.

Art. 7 Limiti ed esclusioni

Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.

Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali ad esempio, assemblee permanenti.

Le azioni di sciopero nel corso di ciascun anno scolastico non possono superare il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a n.12 giorni per anno scolastico).

Non possono essere proclamati scioperi dal 1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa della attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

In applicazione della clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente tutelati e garantiti, deve essere comunque assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 8 Scioperi brevi

Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata.

Possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno.

Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione deve essere puntuale.

Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.

Sono computabili ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto: 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.

La durata dello sciopero per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

Art.8 Pubblicità

La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia. Il presente Regolamento verrà eventualmente integrato e/o modificato qualora si rendesse necessario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna DI TRANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse